

CAPITOLO XX

GLI ALTRI ATTI O FATTI FONTI DI OBBLIGAZIONI

SOMMARIO: 1. Le promesse unilaterali e i titoli di credito. – 2. La promessa al pubblico. – 3. La gestione di affari. – 4. Il pagamento dell'indebito. – 5. L'arricchimento senza causa.

1. *Le promesse unilaterali e i titoli di credito*

Le fonti dell'obbligazione annoverano, oltre al contratto (artt. 1321 ss. c.c.) ed ai fatti illeciti (artt. 2043 ss. c.c.), anche altre diverse figure descritte dall'art. 1173 c.c. quali atti o fatti idonei a produrre le obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. Per ciò che concerne gli atti, si tratta di **atti unilaterali** i quali, benché privi del requisito contrattuale della bilateralità, sulla base di una espressa previsione di legge sono idonei a far sorgere effetti di contenuto obbligatorio a carico del soggetto che li pone in essere. Tali atti nella disciplina del codice civile consistono nelle **promesse unilaterali**, per le quali è stabilito un principio di stretta **tipicità** e, cioè, a mente dell'art. 1987 c.c., esse producono effetti obbligatori per il promittente solo nei casi espressamente previsti dalla legge, restando preclusa all'autonomia privata la possibilità, invece ampiamente consentita per i contratti, di creare promesse unilaterali atipiche, cioè oltre ai casi espressamente previsti dalla legge.

Il motivo della stretta tipicità o, come si suol dire, del **numero chiuso** delle promesse unilaterali, discende da diversi condizionamenti storici, quali il fatto che in passato si riteneva che tutte le assunzioni di una obbligazione determinassero un trasferimento o comunque l'alienazione di un qualche diritto, con la conseguenza che sorgendo dal trasferimento di un bene reciproci obblighi in capo all'alienante ed all'acquirente, una tale operazione potesse essere ricondotta solamente ad un accordo tra le due parti e, cioè, ad un accordo con reciproche assunzioni di obbligazioni e non ad una volontà unilaterale del solo promittente. Sono promesse unilaterali la **promessa di pagamento** e la **ricognizione di debito** consistenti in una **dichiarazione unilaterale astratta** – cioè senza riferimento al rapporto sottostante: ad es. "sono (o riconosco di essere) tuo debitore di € 100.000" – oppure in una **dichiarazione unilaterale titolata**, cioè con il riferimento ad un rapporto sottostante (ad es. "riconosco di doverti ancora pagare € 50.000 della somma di danaro che mi hai prestato due anni orsono"). Entrambe le dichiarazioni o promesse di per sé non sono in realtà sufficienti a far sorgere un'obbligazione perfetta a carico del dichiarante promittente, in quanto se nulla era dovuto, cioè se ad es. il promittente non aveva mai ricevuto alcun prestito o aveva già restituito l'intera somma, nulla sarà dovuto dal promittente o dichiarante.

La promessa unilaterale e la ricognizione di debito solo in senso lato possono essere ritenute fonti delle obbligazioni: la loro rilevanza, infatti, non si manifesta sul piano sostanziale bensì su quello processuale in quanto, come afferma l'art. 1988 c.c., la promessa «dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale». L'emissione di una promessa unilaterale o ricognizione di debito, quindi, dà luogo ad un importante effetto sul piano processuale, in quanto determina l'**inversione dell'onere della prova**. Di fronte alla richiesta del promissario di adempiere, per il promittente non sarà sufficiente contestare di essere debitore, ma spetterà a lui provare – e non al promissario preteso creditore sul quale normalmente incombe l'onere della prova – l'inesistenza del debito oggetto della promessa.

Anche i **titoli di credito** integrano una promessa di pagamento, tant'è che ad essi il codice civile dedica attenzione nell'ambito dello stesso Titolo IV dedicato alle promesse unilaterali. Molte norme relative ai titoli di credito sono contenute in leggi speciali, cui anche il codice rinvia (v. art. 2001 c.c.): così è, ad es., per la cambiale e per l'assegno – titoli di credito tra i più noti e diffusi – i quali sono disciplinati nel r.d. 1669/1933 e nel r.d. 1736/1933 e si vedano anche le norme sanzionatorie riferite agli assegni bancari o postali più di recente introdotte dalla l. 386/1990.

Il titolo di credito è un documento che incorpora un diritto di credito, un'obbligazione. Tale diritto deriva di norma da un rapporto fondamentale, ma per effetto della creazione del titolo e della incorporazione in esso acquista consistenza di **diritto cartolare autonomo** ed indipendente da ogni rapporto sottostante e, quindi, destinato a circolare – secondo le regole che governano la circolazione dei beni mobili – solo con il documento in cui è incorporato. La creazione di un titolo di credito (un assegno, una cambiale) è, quindi, momento costitutivo di un diritto prima non esistente – quello cartolare – la cui titolarità compete al proprietario del documento; la legittimazione all'esercizio del diritto incorporato nel titolo spetta al possessore di quest'ultimo (art. 1992, co. 1, c.c.) e il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del soggetto legittimato è liberato anche se questi non è titolare del diritto (art. 1992, co. 2, c.c.). Nessuna eccezione – al di là di quelle elencate nell'art. 1993 c.c. – può essere opposta, pertanto, dal debitore al possessore del titolo; quest'ultimo, se ha acquisito in buona fede il possesso (anche *a non domino*), non è soggetto all'azione di rivendicazione (art. 1994 c.c.). In linea di massima, può dirsi, dunque, che il rapporto fondamentale rimane estraneo alle vicende circolatorie del titolo di credito.

Di tale rapporto fondamentale può farsi menzione nel titolo (come accade, ad es., nella fede di deposito) o non esservi traccia alcuna (è il caso della cambiale e dell'assegno): nella prima ipotesi, il titolo di credito è causale, nella seconda è astratto. L'estraneità poc'anzi rilevata non deve indurre a credere che il rapporto fondamentale possa non sussistere: esso, al contrario, costituisce la ragion d'essere della creazione del titolo di credito, cosicché il debitore che abbia rilasciato in pagamento al creditore una cambiale nell'erroneo convincimento di essere tenuto a pagare una certa somma può opporre al creditore che a lui si rivolga, per esercitare il diritto cartolare ed ottenere l'adempimento, tutte le eccezioni fondate sul rapporto fondamentale, analogamente a quanto gli sarebbe stato possibile fare a fronte di una comune promessa di pagamento.

Il carattere astratto del titolo sembra, dunque, rilevare sul piano meramente processuale. Il discorso cambia nell'ipotesi in cui il creditore al quale la cambiale sia stata per errore rilasciata l'abbia, mediante girata apposta sul titolo, ceduta ad altri. Se il nuovo legittimo possessore della cambiale, alla scadenza, si presenta al debitore per chiedere il pagamento, questi non potrà far altro che adempiere: la cambiale è un titolo astratto, ragion per cui, non essendovi alcun rapporto fondamentale che lega il debitore al possessore del titolo, nei confronti di quest'ultimo non potranno opporsi le eccezioni fondate sul rapporto originario tra il cedente del titolo e lo stesso debitore. Una volta effettuato il pagamento, resta salva la possibilità per il debitore di agire nei confronti del creditore cui *ab initio* la cambiale fu erroneamente rilasciata per ottenere la restituzione di quanto pagato. È, dunque, la circolazione del titolo di credito – e non la sua mera emissione – a dar rilievo sostanziale all'astrattezza che lo caratterizza.

Il codice classifica i titoli di credito in: a) titoli **al portatore** (stando all'art. 2003 c.c., la legittimazione all'esercizio del diritto in essi incorporato spetta al possessore sulla base della mera presentazione del titolo medesimo, mentre il trasferimento del titolo è legato alla consegna del documento); b) titoli **all'ordine** (tali sono la cambiale e l'assegno, per i quali, *ex art.* 2008 c.c., vale la regola che il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base ad una serie continua di girate); c) titoli **nominativi** (in riferimento ad essi, l'art. 2021 c.c. connette la legittimazione in capo al possessore alla intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente, mentre la disciplina del trasferimento è riassunta nell'art. 2022 c.c.).

È pure presente, nell'art. 1996 c.c., il richiamo ai **titoli rappresentativi di merci** (quali la polizza di carico, la fede di deposito e la nota di pegno), che non sono propriamente titoli di credito in quanto non incorporano un diritto di credito, ma una situazione contrattuale complessa, comprensiva del diritto alla consegna delle merci in essi specificate, del possesso delle medesime e del potere di disporre mediante trasferimento del titolo. Altri titoli di credito particolari sono quelli **di partecipazione** (ad es., i titoli azionari di una società), che incorporano – in senso lato – il diritto di partecipare alla vita dell'ente. Non sono certamente annoverabili tra i titoli di credito i **documenti di legittimazione** (quali i biglietti di accesso al cinema o quelli ferroviari) che – come precisa l'art. 2002 c.c. – non sono destinati alla circolazione, ma «servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione»; costituisce – a detta dei più – un documento di legittimazione la carta di credito. Anche i c.d. **titoli impropri** sono cosa diversa dai titoli di credito, giacché la loro funzione è precipuamente rivolta a consentire una più spedita circolazione del diritto per via della deroga alle «forme proprie della cessione», ma il trasferimento rimane assoggettato alle ordinarie regole che governano la cessione medesima: è titolo improprio, ad es., la polizza di assicurazione di cui tratta l'art. 1889 c.c.

L'obbligazione cambiaria può essere garantita da un'altra obbligazione cambiaria denominata **avallo**, la quale esige una forma particolare ossia deve risultare per iscritto dalla cambiale (art. 36 l.camb.). L'avallo è una obbligazione di garanzia ed ha quindi una doppia natura: in quanto garanzia personale è soggetta al principio di accessorietà ma in quanto obbligazione cambiaria è soggetta al principio di autonomia. Il contemporaneo di tali principi avviene nel modo che segue: a) l'autonomia prevale con riferi-

mento ai vizi riguardanti il contenuto dell'obbligazione principale e, pertanto, l'obbligazione dell'avallante è valida malgrado l'obbligazione garantita sia nulla ma l'accessorietà prevale con riguardo alla nullità per mancanza di un requisito di forma, nel qual caso anche l'avallo è nullo (art. 37, co. 2, l.camb.); b) l'avallante, a causa del principio di autonomia, non può opporre le eccezioni personali dell'avallato (art. 1945 c.c.); c) l'avallante, alla stessa stregua del fideiussore (art. 1949 c.c.), se paga estingue il debito del terzo garantito ed è quindi surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore: l'avallante acquista, dunque, per effetto del pagamento i diritti inerenti alla cambiale contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso quest'ultimo (art. 37, co. 2, l.camb.).

2. La promessa al pubblico

Si è già accennato alla **promessa al pubblico** [v. *supra* cap. XVIII § 2], che il codice civile disciplina negli artt. 1989 ss. Con essa il promittente si rivolge, appunto, al pubblico e promette una prestazione a favore di colui che si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione: ad es. una ricompensa a chi ritrovi il cane smarrito o un premio al primo alpinista che al prossimo inverno scalerà la parte nord del Cervino ecc. In questo caso sorge un vero e proprio vincolo obbligatorio a carico del promittente dal momento in cui la promessa è resa nota al pubblico ed essa può essere resa nota con i mezzi più diversi, giornali, affissioni, radio ecc.

La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che nel momento in cui la promessa diviene vincolante per il promittente, perché resa nota al pubblico, il creditore è ancora indeterminato, non si sa se e chi potrà ritrovare il cane smarrito, se e chi scalerà la parte nord del Cervino. Colui che compirà l'atto acquisterà il diritto alla prestazione promessa nello stesso momento in cui si troverà nella situazione richiesta dalla promessa. Se l'azione è compiuta da più persone vale l'art. 1991 c.c. a mente del quale, ove la prestazione promessa sia unica, essa spetta a colui che per primo ne abbia dato notizia al promittente.

Evidente è la differenza con l'**offerta al pubblico**, la quale è proposta contrattuale a destinatario indeterminato, che diviene vincolante solo con l'accettazione e può essere revocata sino a che l'accettazione non giunga a conoscenza del proponente *ex* art. 1328, co. 2. Al contrario, la promessa è di per sé vincolante e può essere revocata solo per giusta causa, sempre che la revoca sia resa nota al pubblico nella stessa forma della promessa o in forma equivalente (art. 1990 c.c.).

L'efficacia della promessa unilaterale è limitata, in ogni caso, entro il termine stabilito o in quello implicito secondo la natura o lo scopo della promessa stessa, e comunque, in mancanza di termine apposto dal promittente, il vincolo cessa qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista dalla promessa (art. 1989, co. 2, c.c.).

3. La gestione di affari

La **gestione di affari**, assieme al pagamento dell'indebito ed all'arricchimento senza causa, appartiene agli "altri fatti" idonei a produrre obbligazioni secondo l'art. 1173 c.c. La gestione di affari si ha nei casi in cui taluno, senza esservi obbligato, assume consapevolmente la gestione di un affare altrui (art. 2028 c.c.) e, quindi, nella sostanza si comporta al pari di un mandatario senza però che gli sia mai stato conferito un mandato: l'assunzione della gestione di un affare altrui da parte del gestore avviene in via di mero fatto e sulla base delle più diverse motivazioni. Nella gestione dell'affare altrui il gestore, al pari che nel mandato, può agire spedendo il proprio nome o quello del soggetto nel cui interesse egli agisce e, cioè, nella stessa posizione del mandatario con o senza rappresentanza.

L'assunzione della gestione dell'affare altrui comporta di conseguenza per il gestore il sorgere dell'obbligazione a continuare la gestione e portarla a termine sino a che l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso (art. 2028 c.c.). Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni del mandatario, ma in considerazione delle circostanze che hanno indotto ad iniziare la gestione, nel caso in cui il gestore provochi dei danni all'interessato, il giudice può moderare il risarcimento e valutare con minor rigore la colpa (art. 2030 c.c.). L'interessato, a sua volta, è obbligato, nel caso in cui la gestione sia stata utilmente iniziata, ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto per lui, come pure a tenere indenne il gestore da quelle assunte da quest'ultimo in nome proprio e a rimborsargli le spese (art. 2031 c.c.). Nel caso in cui l'interessato ratifichi l'opera del gestore, a favore di quest'ultimo si producono gli stessi effetti del mandato con conseguente diritto del gestore al compenso per l'opera svolta (art. 2032 c.c.).

4. Il pagamento dell'indebito

L'esecuzione di una prestazione o di un pagamento privo di giustificazione, cioè non dovuto ad alcun titolo, contrattuale o extracontrattuale che sia, costituisce un **indebito oggettivo**. Lo si può constatare, ad es., nel caso in cui il contratto in esecuzione del quale il corrispettivo sia stato pagato sia nullo o sia stato sciolto per risoluzione o in ipotesi di pagamento effettuato in base a sentenza o ad atto amministrativo annullati. In tali ipotesi il soggetto che ha eseguito la prestazione non dovuta può ripetere quanto pagato, oltre ai frutti ed agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (art. 2033 c.c.). Si tratta di **indebito soggettivo** quando chi adempie alla prestazione altrui ritiene in base ad un errore scusabile di essere debitore mentre debitore è in realtà un terzo. Il *solvens* può ripetere quanto ha pagato solo se versava in errore al momento del pagamento, in quanto altrimenti si deve ritenere che abbia voluto compiere un atto di adempimento del terzo [v. *supra* cap. XVIII § 5]. Si precisa che chi ha ricevuto l'indebito soggettivo è pure «tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede» (art. 2036, co. 2, c.c.).

Qualora la ripetizione non possa operare, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (art. 2036, ult. co., c.c.), sicché l'*accipiens* ha diritto di trattenere quanto incassato e il terzo, che ha adempiuto, dovrà rivolgersi al vero debitore. Analogamente il creditore *accipiens* viene tutelato nei casi in cui in buona fede abbia accettato il pagamento del terzo e si sia privato del titolo o della garanzia, credendo evidentemente che chi pagava fosse il debitore. In questo caso – come si evince dall'ultimo inciso dell'art. 2036, co. 1, c.c. – il terzo non potrà ripetere dall'*accipiens*, ma dovrà rivolgersi al debitore.

Se ad essere stata indebitamente consegnata è una cosa determinata, chi l'ha ricevuta è tenuto a restituirla o, se la cosa è perita anche per caso fortuito ed egli versava in mala fede, a corrisponderne il valore (art. 2037, co. 1 e 2, c.c.); chi ha ricevuto, invece, la cosa in buona fede, non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento (art. 2037, ult. co., c.c.). Se la cosa indebitamente ricevuta in buona fede è stata alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla, l'*accipiens* deve restituire il corrispettivo conseguito e, se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (art. 2038, co. 1, c.c.). Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore; il *solvens* può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo (art. 2038, co. 2, c.c.).

Le regole della ripetizione dell'indebito non possono essere applicate nel caso in cui la prestazione eseguita costituisca l'adempimento di una **obbligazione naturale** (art. 2034 c.c.). Come si è detto [v. *supra* cap. XVIII § 2], la peculiarità di tali obbligazioni risiede nel fatto che, se pure il creditore non può pretendere l'adempimento, il debitore, una volta effettuata la prestazione, non può ripetere ciò che ha dato adducendo a giustificazione della sua pretesa restitutoria l'assenza di un vincolo ad eseguire la prestazione che però ha già eseguito. È escluso il diritto di ripetere la prestazione eseguita nel caso di **prestazioni contrarie al buon costume**, sicché chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che anche da parte sua costituiva offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato (art. 2035 c.c.). Ad es. non può essere richiesta la ripetizione della somma di danaro pagata per corrompere un funzionario o per retribuire un sicario o per ottenere una prestazione sessuale o comunque contraria al buon costume.

5. L'arricchimento senza causa

L'**arricchimento senza causa** rappresenta uno strumento di difesa residuale e sussidiario a favore di colui, che avendo subito un danno, non possa esercitare altra azione al fine di farsi indennizzare per il pregiudizio subito (art. 2042 c.c.). L'azione è proponibile quando taluno beneficia, traendone un arricchimento, di uno spostamento patrimoniale che, specularmente, comporta l'impovertimento di un altro soggetto e sempreché il pregiudizio patrimoniale subito sia correlato all'arricchimento realizzato, ovvero l'arricchimento sia effetto del pregiudizio o della diminuzione patrimoniale subita. Se

tale spostamento patrimoniale non è giustificato – non è sorretto, cioè, da una “giusta causa” – sorge l’obbligo, a carico del beneficiario dell’arricchimento e nei limiti dell’arricchimento medesimo, di indennizzare chi si è impoverito della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041, co. 1, c.c.) e, qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, di restituire in natura la cosa ricevuta, purché questa sussista al tempo della domanda (art. 2041, ult. co., c.c.). L’obbligazione indennitaria va liquidata nei limiti dell’altrui impoverimento (se l’arricchimento è maggiore) e nei limiti dell’altrui arricchimento (ove risulti maggiore l’impoverimento).

L’azione di arricchimento senza causa presuppone, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, un unico fatto produttivo dell’arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale. L’azione non è, dunque, esperibile quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello verso il quale è stata eseguita la prestazione. Si dia, ad es., il caso del privato che provvede a sue spese alla costruzione delle linee di trasporto dell’energia elettrica e dell’acqua in una zona montuosa al fine di alimentare di energia elettrica o di acqua un proprio allevamento di bestiame. È certo che i proprietari delle aree limitrofe quando successivamente chiederanno all’azienda elettrica o dell’acqua di unire le loro proprietà agli impianti di erogazione dovranno affrontare delle spese ben più limitate rispetto a quelle in precedenza affrontate da colui che per primo aveva provveduto a portare l’energia elettrica o l’acqua in quelle zone e sicuramente, quindi, godranno del vantaggio delle opere già eseguite precedentemente; ma non saranno soggetti per questo ad un’azione di arricchimento senza causa da parte del primo proprietario, in quanto le opere da questi eseguite non costituivano prestazioni dirette ai confinanti bensì solo a se stesso e il vantaggio conseguito dai confinanti se pur rilevante è solo indiretto. Analogamente, la costruzione da parte di una catena alberghiera di prestigio internazionale di un aeroporto in Sardegna immediatamente aperto all’utilizzazione da parte del pubblico, sicuramente ha valorizzato moltissimo tutte le zone circostanti ma non per questo dà alcun titolo alla società artefice dell’aeroporto di domandare a coloro, che hanno tratto vantaggio e arricchimento dalla costruzione dell’aeroporto stesso, una qualsiasi forma di risarcimento.

L’azione di arricchimento è, piuttosto, proponibile quando l’arricchimento riguarda lo stesso soggetto con il quale colui che ha compiuto la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto. Può prospettarsi l’esempio di un’agenzia turistica che riceve da un comune l’incarico di provvedere urgentemente alla organizzazione di un congresso ed esegue perfettamente tale prestazione senza curarsi che la delibera dell’ente poneva un tetto massimo di spesa ampiamente superato: in questo caso la giurisprudenza ha ritenuto che, allorquando il comune abbia riconosciuto anche implicitamente l’utilità della prestazione svolta, è proponibile l’azione di arricchimento senza causa, anche se, come in questo caso, manchi un contratto valido ed efficace per impegnare il comune oltre il limite di spesa della delibera. Allo stesso modo è stato ritenuto che, in caso di contratto di agenzia nullo, perché stipulato con soggetto non iscritto nell’apposito albo, le prestazioni effettivamente svolte a favore del preponente sono soggette alla disciplina dell’arricchimento senza causa e che le tariffe professionali possono essere utilizzate come parametro per la valutazione di una indennità *ex art.*

2041 c.c., soprattutto per desumere l'ammontare del risparmio conseguito dal soggetto che si è avvalso della prestazione svolta in base a contratto nullo, rispetto alla spesa cui sarebbe andato incontro, nel caso in cui le prestazioni fossero state svolte sulla base di un contratto valido.